

QUESITO N. 1

Con riferimento alle previsioni di cui all'art.1, punto 4) dell'Avviso in oggetto di cui alla Delibera del Direttore del Cefpas n. 162 del 16/07/2024, si chiede di fornire un chiarimento in merito alla effettiva portata della previsione citata.

Il sottoscritto rappresenta, in merito, che le modifiche apportate dal D.P.R. 6 giugno 2023 n. 82 alle norme sull'accesso al pubblico impiego, hanno, tra l'altro riscritto gli artt. 2 e 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in materia, rispettivamente, di requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e procedura di partecipazione ai concorsi.

Il nuovo art. 2, comma 7, D.P.R. 487/1984, dopo aver stabilito – in linea con la previgente disciplina (originariamente contenuta al comma 3 dello stesso articolo) – che *«non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile»*, oggi stabilisce espressamente che non possono essere assunti nemmeno *«coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione»*.

Al secondo periodo prevede poi che *«coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale»*.

Sulla base poi della recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 12 giugno 2023, n.5740, per i procedimenti pendenti la previsione di cui all'art.1, punto 4) dell'Avviso contrasterebbe con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 giugno 2023, n.5740, consentibile l'ammissione con riserva dell'aspirante).

Appare quindi di tutta evidenza che un precedente a carico, così come un procedimento pendente, non può però essere causa di esclusione automatica dal concorso pubblico.

Alla luce delle superiori previsioni normative e giurisprudenziali, si chiede di fornire i dovuti chiarimenti e se sia sufficiente, per poter essere ammesso alla selezione di cui in oggetto, dichiarare, come previsto dalla normativa attualmente vigente, eventuali procedimenti penali in corso fornendo ogni utile dettaglio relativo, quale Autorità giudiziaria procedente, numero di procedimento e reato contestato.

RISPOSTA

Alla luce delle previsioni normative vigenti e della consolidata giurisprudenza, si condivide l'orientamento rappresentato, fermo restando ogni eventuale causa di incompatibilità e/o di inconfiribilità per l'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Pertanto, saranno considerate ammissibili le domande presentate anche in presenza di procedimenti penali pendenti, purché nella domanda siano dettagliatamente dichiarati, sotto la propria responsabilità, la data e il numero del procedimento, l'Autorità Giudiziaria procedente, il reato contestato e il grado del giudizio.